



# COMUNE DI CARAVINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
Via Cap. Saudino, 6 - 10010 CARAVINO  
Telefono 0125-778107  
info@comune.caravino.to.it

ORDINANZA N.3 /2019

Caravino 12/02/2019

## DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE

### IL SINDACO

Rilevato che nel periodo dal 15 al 17 Febbraio 2019 e il giorno 23 febbraio, in occasione del "Carnevale 2019", che si svolge nel concentrico di Caravino e presso gli Impianti Sportivi in Piazzale Pertini, è previsto un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e lattine con conseguente abbandono degli stessi, determinando un serio pericolo per l'incolumità pubblica, e, particolarmente, per i bambini, gli anziani e gli animali domestici;

Considerato che tali situazioni possono costituire anche degrado e disturbo della quiete pubblica e dell'ordinata vivibilità, dovute alla presenza di persone dedite al consumo di bevande alcoliche e non, con atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistenti in: schiamazzi, danneggiamenti e abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, bottiglie di vetro e lattine, spesso ridotte in frantumi;

Ritenuto che le deprecabili condotte descritte, associate all'affollamento dell'area interessata alla manifestazione, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituisce pregiudizio per il decoro urbano ed accresce le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro e lattine;
- Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4;
- il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare: l'art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 16 della legge 689/1981;

Vista la nota della Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo, Prot. N. 1534/2017/Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica del 26.06.2017;


Vista, inoltre, la comunicazione del Ministero dell'Interno, prot. 11464.19 del 19.06.2017;

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma, del D.L.gs 267/2000 s.m.i.

### ORDINA

1. Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, in tutto il territorio comunale e nell'area degli Impianti Sportivi di Caravino, siti in Piazzale Pertini, interessata allo svolgimento della manifestazione "Storico Carnevale di Caravino 2019"
2. è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e lattine nelle aree suddette dal 15 al 17 Febbraio e il giorno 23 FEBBRAIO
3. E' fatto divieto ai pubblici esercizi di vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine;
4. E' consentita la vendita, previa spillatura o mescita, solo mediante somministrazione da parte dei pubblici esercizi in bicchieri di carta o plastica.
5. La presente ordinanza entra in vigore con pubblicazione all'Albo Pretorio;
6. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
7. La presente ordinanza viene pubblicizzata a mezzo avviso sul sito istituzionale del Comune.



Il Corpo di Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

Il Sindaco  
